



REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Premessa: origine, denominazione, sede

Associazione "Mons. Giacomo Jop" con sede in San Giovanni di Casarsa, frazione del Comune di Casarsa della Delizia, trae origine dall'atto di data 10 novembre 1930, del notaio Fabricio, col quale atto il Sac. Giacomo Jop, già Vicario Vescovile di detta frazione, donava degli immobili a favore dell'erigendo Asilo, con la condizione "Che i detti beni siano destinati ad uso dell'asilo infantile della Frazione di San Giovanni di Casarsa, ad uso delle istituzioni annesse e cioè Scuola di lavoro femminile, possibilmente, per la Casa di ricovero a beneficio di vecchi indigenti ed inabili al lavoro appartenenti alla frazione di San Giovanni e che sia sempre conservato il carattere religioso di tali istituzioni".

L'istituto è stato eretto in Ente Morale con Decreto Reale del 14 ottobre 1932 n° 1680 con la denominazione di Ente Morale "Maria Jose di Savoia". Con Decreto dell'Assessore alle Autonomie Locali del 23 gennaio 1981 n° 9 la sua denominazione è stata mutata in Ente Morale "Giacomo Jop". Con D.P.Reg. n° 0398/Pres del 19 dicembre 2002, sono stati approvati: la depubblicizzazione dell'IPAB "Ente Morale Giacomo Jop"; la sua trasformazione in Associazione di diritto, privato; lo Statuto dell'Associazione; e la nuova denominazione che, con tale atto, assume il nome di "Associazione Mons. Giacomo Jop". Infine, con il citato D.P.Reg. n° 0398/Pres. e la registrazione nel Registro regionale delle persone giuridiche, avvenuta il 31 dicembre 2002 al numero d'ordine 62, l'Associazione acquisì personalità giuridica di diritto privato. La scuola è riconosciuta dal Ministero della Pubblica Istruzione "Scuola Materna Paritaria" ai sensi della legge 10 marzo 2000, n° 62 a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001, con D.M. di riconoscimento della parità, n° 488/1032 del 28 febbraio 2001.

TITOLO 1: FINALITÀ E CRITERI

Art. 1- La scuola dell'infanzia paritaria, in coerenza con l'espressa volontà del suo fondatore, ha come finalità l'educazione dei bambini in età prescolare, orientando la propria attività alla crescita integrale della loro personalità, secondo la visione cristiana della vita.

Le norme d'iscrizione e le quote di frequenza alla scuola saranno definite ogni anno dal Consiglio di Amministrazione dell'organizzazione di volontariato secondo le esigenze economiche e i criteri previsti all'Art. 3 dello Statuto. Ai fini interpretativi del presente regolamento con il termine "genitore" o "genitori" si intende coloro che detengono la patria potestà del bambino.

Art. 2- La scuola offre un servizio di pubblica utilità, senza scopo di lucro. Nel rispetto del diritto-dovere primario dei genitori di educare i propri figli, la scuola offre la sua proposta educativa, d'ispirazione cristiana, a tutta la comunità, nella convinzione che la scuola non può sostituirsi alla famiglia ma deve integrarne l'opera.

Art. 3- Per le peculiari finalità che la scuola intende perseguire, il personale è impegnato ad essere concorde con i criteri e i principi a cui la scuola si ispira.

Art. 4- Nel rispetto dell'identità della scuola, in caso di contrasti tra gli Amministratori dell'Associazione, gli operatori scolastici (docenti e non docenti) e i genitori, dovrà sempre essere data prevalenza ai primari interessi del bambino in quanto destinatario del servizio.

Art. 5- La scuola aderisce alla Federazione Italiana delle Scuole Materne (F.I.S.M.) mediante la federazione provinciale di Pordenone, e adotta il Contratto Nazionale di Lavoro sottoscritto F.I.S.M. e dalle rappresentanze sindacali degli operatori scolastici.

Art. 6- La scuola funziona con l'autorizzazione e la vigilanza delle autorità scolastiche competenti, operando nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi statali sia per quanto riguarda i rapporti tra scuola e famiglia sia per gli indirizzi didattici. Fa propri i principi contenuti nelle dichiarazioni dell'O.N.U., sui diritti dell'infanzia, e quelli della Costituzione Italiana.

Art. 7- La scuola, in armonia con le finalità e gli aspetti che la caratterizzano:

Attiva e sviluppa gli impegni derivanti da convenzioni sottoscritte dell'Organizzazione di volontariato Mons. Giacomo Jop e gli Enti Locali. Favorisce i rapporti con le altre istituzioni ed associazioni presenti nel territorio (per un confronto costruttivo e una verifica della propria attività). E' aperta ai contributi della comunità ecclesiale e civile in cui esprime la propria originalità educativa e la propria disponibilità alla ricerca e alla sperimentazione. Collabora con le iniziative della F.I.S.M. e di altri enti scolastici e culturali, in particolare con quelli che promuovono lo sviluppo e l'affermazione della famiglia cristiana.

Considera la qualificazione e l'aggiornamento del proprio personale condizione fondamentale dell'impegno educativo. Promuove la partecipazione delle famiglie e degli operatori della scuola negli organi di gestione comunitaria come valorizzazione del principio della comunità educante.

TITOLO 2: COMUNITÀ EDUCANTE - ORGANI COLLEGIALI

Art. 8- L'opera educativa raggiunge il suo fine quando la Comunità

Educante, personale della scuola con i genitori e Consiglio dell'Associazione, opera unitariamente in una prospettiva di crescita e di educazione permanente. Per attuare e dare significato alla partecipazione ed alla collaborazione all'interno della scuola, nel rispetto del progetto educativo della medesima e nell'ambito della legislazione vigente, ci si avvale dei seguenti organi collegiali:

- 1) Assemblea dei genitori della Scuola;
- 2) Assemblea dei genitori di Sezione;
- 3) Consiglio di Intersezione;
- 4) Consiglio di Scuola;
- 5) Collegio Docenti;

Art. 9- L'Assemblea dei Genitori, costituita da tutti i genitori dei bambini iscritti, è momento fondamentale nella gestione della Scuola: in essa la Comunità Educante è chiamata a confrontarsi sui criteri educativi scelti e sui mezzi più idonei per realizzarli.

Essa ha i seguenti compiti:

- a) analizzare e approfondire gli indirizzi principali di funzionamento della scuola;
- b) formulare proposte e suggerimenti in relazione all'andamento del servizio scolastico, da sottoporre agli Amministratori della scuola;
- c) definire le proposte per un coinvolgimento attivo dei genitori alla vita della scuola, valutando e promuovendo, d'intesa con il Consiglio di Scuola, iniziative per la formazione permanente dei genitori stessi.

Art. 10- L'Assemblea dei Genitori è convocata dal Presidente dell'Organizzazione almeno una volta l'anno all'inizio dell'anno scolastico o ogni qualvolta ne faccia richiesta il Consiglio di Scuola. All' Assemblea partecipano, con diritto di voto, tutti i genitori degli alunni iscritti alla scuola. Membri dell'Assemblea, con solo diritto di parola, sono il personale docente e non docente della scuola e i componenti il Consiglio Direttivo dell'Organizzazione.

Art. 11- L'Assemblea di Sezione è costituita da tutti i genitori degli alunni della sezione, dal coordinatore e dall'insegnante di sezione.

Art. 12- L'Assemblea di Sezione si riunisce all'inizio dell'anno scolastico per la conoscenza e discussione del piano di lavoro e delle attività programmate dal corpo insegnante, per l'elezione dei rappresentati dei genitori della sezione e per l'elezione di un genitore in seno al Consiglio di Scuola; nel corso dell'anno viene convocata per la verifica dell'attività svolta. Compito dell'Assemblea di Sezione è quello di realizzare la continuità educativa fra scuola e famiglia. L'Assemblea di Sezione è convocata dal coordinatore della scuola, anche su richiesta dei rappresentanti dei genitori, ed è presieduta dall'insegnante della sezione.

Art. 13 - Il Consiglio di Intersezione è composto dai rappresentanti di sezione nominati nelle rispettive classi, durante le apposite riunioni elettive. Ha il compito di rappresentare le singole assemblee di sezione e fungono da raccordo tra collegio docenti e Amministrazione dell'ente.

Art. 14- Il Consiglio di Scuola è composto:

- dai genitori eletti nelle sezioni
- dagli insegnanti

- da un rappresentante del personale non docente
- dal Presidente dell'organizzazione o da un suo delegato
- dal coordinatore della Scuola che lo presiede.

Art. 15- Il Consiglio di Scuola elegge al suo interno, il Segretario che redige i Verbali delle Sedute.

Art. 16- Il Consiglio di Scuola si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta ogni tre mesi; viene convocato in seduta straordinaria tutte le volte che la componente docente o quella dei genitori ne facciano richiesta.

Il Consiglio è riunito dal coordinatore della scuola mediante avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, inviato, salvo casi d'urgenza, almeno cinque giorni prima della riunione.

Art. 17- Il Consiglio di Scuola, nel rispetto della libertà d'insegnamento garantita ad ogni insegnante, ha il compito di:

prendere conoscenza dell'attività didattica ed educativa, proposta dai docenti; formulare proposte ai docenti in ordine all'azione educativa ed esaminare le iniziative di sperimentazione della scuola; promuovere ogni iniziativa utile a migliorare l'efficacia degli interventi della scuola e il coinvolgimento e l'apporto dei genitori alla vita della scuola stessa; promuovere contatti con altre scuole e altre istituzioni al fine di realizzare scambi di esperienze e iniziative di collaborazione; provvedere alla scelta dei sussidi didattici nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'Associazione e proporre le manifestazioni collettive della scuola per circostanze e festeggiamenti particolari.

Art. 18- Il Consiglio di Scuola dura in carica un anno scolastico e i rappresentanti dei genitori possono essere rieletti fino a che i loro figli frequentano la scuola.

Art. 19 - Il Collegio docenti è composto da tutto il personale docente operante nella scuola dell'infanzia, ed è presieduto dal coordinatore didattico. Esercita funzioni di segretario un docente designato dal coordinatore, che redige il verbale di ogni riunione. Il collegio s'insedia all'inizio di ogni anno scolastico e si riunisce generalmente settimanalmente e ogni qual volta il coordinatore ne ravvisi la necessità. Funzioni svolte:

- elaborazione del P.T.O.F.
- definizione degli obiettivi pedagogico-formativi
- formazione delle sezioni
- programmazione delle attività
- condivisione delle esperienze
- elaborazione di progetti e interventi
- monitoraggio dei percorsi educativi e didattici

TITOLO 3: OPERATORI SCOLASTICI E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA

Art. 20 La scuola dispone di personale dirigente, insegnante ed ausiliario assunto secondo le norme previste nel Contratto Nazionale di Lavoro sottoscritto dalla F.I.S.M. e dalle rappresentanze sindacali degli operatori scolastici.

Art. 21 - L'inizio e il termine dell'anno scolastico è determinato dal calendario proposto dalla Regione F.V.G. fatti salvi i principi dell'autonomia scolastica. La Scuola è aperta tutti i giorni feriali, esclusi il sabato ed i giorni di vacanza, previsti dal calendario scolastico, con il seguente orario:

ENTRATA dalle ore 08,00 alle ore 09,00

USCITA dalle ore 15,30 alle ore 16,00

L'entrata è anticipata alle ore 07,30 e l'uscita è posticipata alle ore 17,30 per venire incontro ai genitori con particolari esigenze di lavoro.

Il costo del servizio, stabilito ogni anno dal Consiglio di Amministrazione, verrà comunicato all'atto della richiesta del servizio stesso

Art. 22 - I genitori devono accompagnare i bambini all'interno della scuola ed affidarli all'insegnante che li accoglie. È importante rispettare l'orario di entrata per non interrompere le attività intraprese. Si ribadisce la massima puntualità ed il rispetto degli orari indicati al fine di permettere agli operatori scolastici di organizzare la meglio le attività programmate.

Dopo l'orario indicato all'articolo precedente il cancello sarà chiuso. Sono ammessi i bambini dopo le ore 09,00 solo per motivi eccezionali, previo avviso alle insegnanti. Colui che accompagna il bambino può soffermarsi con l'insegnante che lo riceve, il tempo necessario per rappresentare problematiche e informazioni straordinarie (stato di salute del bambino, informazioni su oggetti personali, ecc.) evitando di dilungarsi per non distogliere le insegnanti dal loro compito educativo e di vigilanza. Ai fini della sicurezza dei bambini, operatori e genitori i passeggini, carrozzine devono essere lasciati all'esterno dell'edificio.

Art. 23 - Per favorire particolari necessità del bambino o dei genitori, è prevista una uscita intermedia dalle ore 12,45 alle ore 13,30. Per i bambini frequentati il terzo anno è consigliata la frequenza dell'intera giornata scolastica. Gli alunni sono di norma consegnati solo ai genitori. In caso di necessità i genitori stessi possono delegare un terzo al prelievo dei bambini. Detta delega deve essere effettuata in forma scritta. Questa ultima opzione è concessa esclusivamente per la consegna a maggiorenni.

Art 24 - La Scuola accoglie i bambini che compiono i tre anni di età entro il 31 dicembre dell'anno solare in corso secondo le seguenti priorità:

- 1° i bambini i cui fratelli frequentino il 1° o 2° anno di questa scuola e che siano in regola con il pagamento delle rette;
- 2° i bambini residenti nella Frazione di San Giovanni di Casarsa;
- 3° i bambini residenti nel comune di Casarsa della Delizia;
- 4° i bambini provenienti da altri comuni.

Per la sezione primavera, la scuola accoglie i bambini che compiono i 2 anni entro il 31 Dicembre dell'anno scolastico in corso, rispettando le normative regionali di accesso (inizio di frequenza solo il giorno successivo al giorno del compleanno, qualora questo si verifichi ad a.s. già avviato).

Ogni anno, a seconda della capienza scolastica strutturale, viene decisa l'attivazione di una o più sezioni primavera, rispettando il rapporto numerico di 10 bambini per 1 educatore.

Criteri di priorità sull'iscrizione, sono:

- 1° i bambini i cui fratelli frequentino già nell' a.s. medesimo questa scuola e che siano in regola con il pagamento delle rette;
- 2° i bambini residenti nella Frazione di San Giovanni di Casarsa;
- 3° i bambini residenti nel comune di Casarsa della Delizia;
- 4° i bambini provenienti da altri comuni.
- 5° l'ordine cronologico di compimento dei 2 anni nell'anno scolastico (priorità a chi ha già compiuto i 2 anni entro settembre dell'a.s. di riferimento)

Se le domande d'iscrizione dovessero essere superiori ai posti disponibili, quelle in eccesso saranno inserite, rispettando l'ordine cronologico di presentazione, nella lista d'attesa attinente all'anno scolastico a cui la domanda si riferisce. Le domande di iscrizione devono essere compilate in tutte le loro parti in modo preciso, verranno accettate solo le domande correttamente compilate, quindi in caso di imprecisioni ed errori l'iscrizione si ritiene non valida anche se già effettuato versamento quota.

Chiuse le iscrizioni come regolamentate ai punti precedenti si possono accettare le domande di iscrizione, in presenza di posti disponibili e esaurite eventuali liste di attesa, a parità di condizioni l'ordine di preferenza sarà così dato:

- 1° i bambini residenti a San Giovanni di Casarsa;
- 2° data di nascita del bambino.
- 3° sentito il parere delle insegnanti su ognuno.

Qualora dovessero liberarsi dei posti ad anno scolastico iniziato, la scuola potrà accogliere i bambini le cui domande d'iscrizione siano state inserite nella lista d'attesa collegata all'anno scolastico in corso.

Le liste d'attesa esauriscono la loro funzione al termine dell'anno scolastico al quale si riferiscono.

Eventuale domanda trattenimento un anno in più alla scuola dell'infanzia, dev'essere formalizzata prima dell'inizio del periodo di presentazione delle normali domande di iscrizione, e deve essere suffragata da idonea certificazione ed è concessa in via eccezionale su richiesta della famiglia.

documentazione da cui si possa evincere la condizione attuale di impedimento all'assolvimento dell'obbligo alla scuola primaria.

La Scuola comunica le date di apertura e chiusura delle iscrizioni mediante avviso esposto agli ingressi della stessa. Durante tale periodo i genitori possono richiedere, presso la segreteria gli stampati per l'iscrizione alla scuola. La domanda di iscrizione deve contenere le complete generalità dei genitori o degli esercenti la patria potestà, ai fini della formazione delle liste elettorali per gli organi collegiali.

L'iscrizione comporta per i genitori la presa di coscienza della identità del PTOF della scuola, l'impegno a rispettarlo ed a collaborare alla sua attuazione, per il tempo in cui il bambino frequenterà la scuola.

All'atto dell'iscrizione sarà comunicato ai genitori, in forma scritta, l'ammontare della retta e degli eventuali servizi aggiuntivi (ampliamento orario, laboratori specialistici, ecc.), nonché le modalità di pagamento della stessa e le regole generali per la corretta iscrizione alla scuola, stabilite ogni anno dal Consiglio di Direttivo dell'Organizzazione.

L'importo della retta potrà variare nel corso dell'anno in ragione dei contributi che L'Associazione riceverà dallo Stato e dagli Enti Locali.

Con la domanda di iscrizione è richiesto anche il pagamento della quota di iscrizione annuale. Il versamento della quota annuale di iscrizione deve essere effettuato entro l'ultimo giorno stabilito per l'iscrizione, il cedolino di versamento unitamente alla domanda di iscrizione va consegnato alla segreteria della scuola.

La Retta è annuale. Il relativo pagamento è consentito in 10 rate mensili entro il 10 di ogni mese da settembre a giugno, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo della scuola.

La quota annuale per coloro che usufruiscono dell'ampliamento orario è consentita versarla in due tranches entro il 30 settembre ed entro il 28 febbraio. Qualora la retta non venga versata entro il termine stabilito e non siano fornite giustificate motivazioni, il Consiglio Direttivo dell'Associazione valuterà di volta in volta come procedere.

Art. 25 - I bambini devono frequentare la scuola indossando possibilmente vestiti pratici che permettano la massima libertà di movimento, di autonomia e d'uso per giocare liberamente con pennarelli, colori, colla, eccetera.

Nel corredo di ciascun bambino dovranno essere presenti: 1 paio di stivali da pioggia, 1 paio di sovra pantaloni o pantaloni impermeabili, 1 kway (per l'Autunno/Primavera), 1 giubbotto sporchevole (per l'inverno), 1 paio di ciabatte, bavaglino, asciugamano, 1 sacchetto con ricambio completo adeguato alle stagioni. Tutto il materiale deve essere contrassegnato con nome e cognome del bambino.

Art. 26 - Le famiglie sono tenute ad assicurare la regolare frequenza degli alunni iscritti. Le assenze dovranno essere sempre giustificate, dando comunicazione telefonica alle insegnanti. E' indispensabile fornire alla scuola un recapito telefonico facilmente raggiungibile, per comunicare tempestivamente con i genitori nel caso di gravi infermità del bambino, se i genitori non saranno rintracciati verrà chiamato il 112. Le normative vigenti permettono al personale della scuola di somministrare medicinali ai bambini solo se classificati come salvavita, previa presentazione della prescrizione medica del pediatra di riferimento.

Art. 27 - Qualora il bambino manifesti sintomi influenzali, stati febbrili o stati di malessere fisico, le insegnanti avranno la facoltà di non ammetterlo in sezione già all'ingresso mattutino e/o di contattare telefonicamente i genitori per il ritiro anticipato. Per il rientro a scuola dovrà essere passato almeno un giorno intero (24 ore dall'episodio) senza la manifestazione dei sintomi suddetti e/o dalla chiamata delle insegnanti per il ritiro anticipato del bambino. Il bambino dovrà essere consegnato a un genitore o suo delegato, entro un termine breve che consente di mettere in sicurezza lo stato di salute del bambino e salvaguardare la comunità scolastica così come la funzione didattica.

Art. 28 - Per poter frequentare la scuola il bambino deve godere di buona salute che gli permetta di partecipare a tutte le attività proposte, siano esse all'interno della struttura o all'esterno. (eccezioni per i bambini art. 104, per cui gli interventi sono modulati d'accordo tra famiglia, insegnante ed educatore di riferimento)

Art. 29 - Nel caso in cui un bambino dovesse infortunarsi e riportare fratture o lesioni che comportano fasciature, ingessature e medicazioni complesse, l'alunno non potrà essere ammesso a scuola fino a completa guarigione.

Art. 30 - Qualora i genitori intendessero ritirare il proprio figlio dalla scuola prima della fine dell'anno scolastico, o qualora intendessero revocare l'iscrizione alla scuola dopo la chiusura delle iscrizioni, dovranno presentare apposita e motivata istanza scritta presso la segreteria della scuola.

Se il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione riterrà giustificati i motivi che hanno determinato il ritiro dalla scuola o la revoca dell'iscrizione, la domanda potrà essere accettata senza condizioni; in caso contrario sarà richiesto ai genitori il pagamento di una penale a titolo di risarcimento del danno, pari al 50% dell'importo della retta di frequenza dovuta per la restante parte dell'anno scolastico o, in caso di revoca dell'iscrizione, pari al 50% dell'importo della retta di frequenza dovuta per l'intero anno scolastico.

La quota di iscrizione non verrà restituita in nessun caso.

Art. 31 – Il servizio di refezione dalla Scuola è preparato conformemente ad apposita tabella dietetica predisposta dalla competente Autorità Sanitaria. Per la variazione del menù, a seguito di particolari necessità e allergie alimentari del bambino, è necessario PRESENTARE IDONEO CERTIFICATO MEDICO, ATTESTANTE RELATIVA MOTIVAZIONE o certificazione dei genitori i quali dichiarano le motivazioni in essere (religiose e/o etiche).

Art. 32- La vigilanza igienico-sanitaria dei locali e le norme sanitarie riguardanti il personale e le malattie dei bambini sono quelle prescritte dalle autorità sanitarie pubbliche.